

ASL LE

**Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui avviare una co-progettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017, per la gestione in partnership delle attività di sostegno e promozione dei campi scuola per bambini diabetici – L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 - Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025 Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento Welfare Regione Puglia - Annualità 2025.**

**CUP F89G25000150002.**

**Premesso che:**

- la Regione Puglia, all'art. 32 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024), ha disposto:
- al comma 1 *"Per favorire e promuovere la realizzazione sul territorio regionale dei campi scuola, utili nel processo educativo del bambino e del giovane diabetico e della famiglia, nell'incentivare l'autogestione in ambiente protetto, stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari, favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila",*
- al comma 2 *"Le risorse sono trasferite alle ASL pugliesi ai fini della realizzazione delle attività di cui al comma 1, da assicurare mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse";*
- al comma 3 *"Il riparto tra le ASL pugliesi è attuato in base al numero dei minori diabetici certificato per l'annualità precedente dall'Agenzia regionale per la salute ed il sociale (AReSS)";*
- l'attività disciplinata dall'art. 32 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 riveste particolare importanza in considerazione dell'onerosa gestione che i minori affetti da malattia diabetica devono quotidianamente affrontare;
- si rende altresì necessario promuovere durante i periodi estivi progettualità *ad hoc* per offrire occasioni di svago, creare spazi di ascolto, confronto e integrazione con il gruppo dei pari intervenendo sull'intero contesto sociale al fine promuovere vissuti di accettazione, favorire l'autonomia, l'accrescimento delle proprie potenzialità nonché la strutturazione di esperienze di gruppo inclusive;
- con Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025, recante *Legge regionale n. 37 del 29.12.23, art. 32 – "Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici". Annualità 2025. Riparto risorse e impegno di spesa in favore delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi*, la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento Welfare regionale, alla luce delle positive esperienze realizzate nel corso dell'anno 2024, rivelatesi efficaci e fondamentali per bambini/e e ragazzi/e con diabete di tipo 1, ha stanziato, sul bilancio autonomo regionale, per l'annualità 2025, risorse pari ad € 100.000,00 (centomila/00) per il finanziamento di progetti da svolgere sul territorio pugliese, finalizzati alla realizzazione di campi scuola in favore dei bambini diabetici e delle loro famiglie, in coerenza con il disposto dell'art. 32 della L. n. 37/2023;
- il predetto Dipartimento regionale, sulla base dei dati comunicati da A.RE.S.S relativi al numero di minori diabetici certificati per l'anno precedente, ha ripartito la somma *supra* indicata assegnando ad ASL Lecce, che ha in carico un numero stimato di bambini diabetici pari a 144, l'importo di € 16.179,78 (sedicimilacentosettantanove/78) da utilizzare per la realizzazione di campi scuola e/o altre iniziative in favore di bambini/e diabetici;
- la ASL di Lecce, nell'espletamento delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 del CTS, intende assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS, facendo ricorso allo strumento della co-progettazione per la sostanziale convergenza di obiettivi e valori che accomunano l'Azienda e gli Enti del Terzo Settore;

## TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nel rispetto di quanto previsto dall'Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025, recante Legge regionale n. 37 del 29.12.23, art. 32 – "Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici". Annualità 2025. Riparto risorse e impegno di spesa in favore delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi, la ASL di Lecce (d'ora in poi ASL LE), in qualità di soggetto attuatore, pubblica il presente Avviso, al fine di individuare l'Ente del Terzo Settore (d'ora in poi ETS) interessato a svolgere attività di co-progettazione per la realizzazione del progetto per la corrente annualità 2025.

In seguito ad istruttoria comparativa tra le manifestazioni d'interesse presentate, ASL LE individuerà un soggetto con il quale attivare la co-progettazione e procedere all'eventuale convenzionamento per la realizzazione delle attività progettuali, eventualmente anche in sinergia con altri Enti del SSR ed altre associazioni da questi ultimi selezionate.

### Art. 1 – Finalità e obiettivi

La ASL LE attraverso una procedura ad evidenza pubblica mira a individuare un ETS con cui avviare una co-progettazione finalizzata all'implementazione delle attività finalizzate a:

- promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto;
- stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari;
- sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo, favorendo ogni sensazione di isolamento e di diversità tra i partecipanti tramite l'individuazione delle idonee azioni, di carattere preventivo, che hanno come finalità l'accompagnamento del ragazzo e della ragazza nel processo di apprendimento.

La ASL LE collaborerà con l'ETS anche al fine di:

- rafforzare l'Equipe Multidisciplinare specialistica grazie alla comprovata esperienza di organizzazione di campi scuola e di giornate dedicate a minori diabetici e famiglie;
- collaborare attivamente alle attività educative terapeutiche, a supporto e in sinergia con il team diabetologico;
- assicurare il buon andamento delle attività dell'organizzazione generale, della sicurezza e del programma di sviluppo dell'intero percorso.

### Art. 2 – Durata

Il cronoprogramma delle attività oggetto della presente procedura verrà definito in fase di coprogettazione e avrà decorrenza dalla data di stipula della convenzione (previa verifica con esito positivo dei controlli dei requisiti di partecipazione).

Le attività dovranno concludersi entro il 31.12.2025.

### Art. 3 – Risorse economiche

In forza dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, il finanziamento erogato dalla Pubblica Amministrazione assume natura di contributo a titolo di parziale ristoro dei costi sostenuti dall'ETS per lo svolgimento delle attività del progetto e non come corrispettivo della prestazione. Pertanto, proprio per la sua natura compensativa, il contributo della ASL LE sarà erogato a favore dell'ETS solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati attraverso nota di debito e documentati con rendiconto.

### Art. 4 – Risorse professionali

L'ETS potrà prevedere di impiegare figure con competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Avviso.

### Art. 5 - Requisiti di partecipazione

Il presente Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore che siano in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:

- iscrizione da almeno 6 mesi al Registro Unico del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017, art. 56, c.1);
- assenza delle cause di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;

- finalità statutaria e/o istituzionale rivolta al benessere delle famiglie, di bambini e ragazzi con malattia diabetica desumibile dallo Statuto o dalla Carta dei Servizi o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso determina l'esclusione dalla presente procedura.

#### **Art. 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda**

Gli ETS che intendano candidarsi come partner dovranno allegare per la manifestazione di interesse i seguenti documenti:

- a) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni del partecipante (Allegato 2);
- c) relazione sull'esperienza acquisita, firmata digitalmente dal legale rappresentante e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- d) copia dello Statuto o atto costitutivo dell'organizzazione proponente e degli eventuali partners.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione **entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente avviso.**

L'istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Azienda Sanitaria Locale di Lecce al seguente indirizzo: [coordinamento.dss@pec.asl.lecce.it](mailto:coordinamento.dss@pec.asl.lecce.it) specificando l'oggetto dell'Avviso.

#### **Art. 7 - Amministrazione responsabile**

L'Amministrazione responsabile è l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

##### **Sito aziendale:**

Sito dell'amministrazione procedente: <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce>

##### **Pubblicità.**

L'avviso sarà pubblicato sul BURP e sul sito web della ASL LE <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce> nella home page e nella sezione Amministrazione trasparente –Bandi e concorsi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, al fine di garantire la massima visibilità.

Qualsiasi informazione relativa al contenuto della manifestazione di interesse potrà essere richiesta inoltrando PEC all'indirizzo: [coordinamento.dss@pec.asl.lecce.it](mailto:coordinamento.dss@pec.asl.lecce.it).

##### **Documenti dell'avviso.**

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva
- Allegato 3 – Relazione tecnico-descrittiva
- Allegato 4 – Criteri di valutazione;
- Allegato 5 – Schema di convenzione

#### **Art. 8 – Inammissibilità delle domande**

Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalle successive fasi della procedura, le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine di scadenza stabilito;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
- prive della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 7 del presente Avviso;
- presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle previste dall'art. 6 del presente Avviso.

**Art. 9 - Impegni previsti**

I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi che saranno oggetto della convenzione:

- collaborare con la ASL LE;
- rispettare le modalità di attuazione del Progetto, secondo quanto sarà inserito nella convenzione sottoscritta tra le parti;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica promossi dalla ASL LE;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di antinfortunistica, assicurazioni sociali e assistenziali;
- rispettare le disposizioni in materia di privacy;
- realizzare le attività conformemente a quanto sarà stabilito in convenzione raggiungendo gli standards qualitativi e quantitativi richiesti.

**ART. 10– MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE**

Il procedimento di co-progettazione si svilupperà con il soggetto individuato, in una o più sessioni necessarie alla definizione del progetto che si sostanzierà di tre componenti:

1. progetto esecutivo;
2. piano economico dettagliato delle spese da rimborsare e modalità di rendicontazione;
3. monitoraggio e valutazione della qualità del servizio.

Il procedimento di co-progettazione si concluderà con la sottoscrizione del progetto esecutivo e della relativa convenzione.

L'ammissione dell'ETS alla co-progettazione non determina l'obbligo per la ASL LE, né un diritto dei soggetti ammessi, di addivenire alla stipula della convenzione.

**Art. 11 – Commissione di Valutazione**

L'esame delle proposte, la loro ammissibilità e la loro valutazione avverrà da parte di una Commissione di Valutazione.

La ASL LE si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di una proposta, così come di non procedere, qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo, ad attivare la co- progettazione e/o attivare il successivo convenzionamento, a suo insindacabile giudizio.

Nessun rimborso spese e nient'altro potrà essere opposto alla ASL LE procedente in caso di mancata attivazione della convenzione per il solo fatto di aver partecipato alla procedura.

**Art. 12 – Valutazione delle proposte**

La Commissione verificherà la documentazione presentata ai fini dell'ammissione e valuterà la proposta progettuale; gli esiti della valutazione della Commissione tecnica saranno approvati con Verbale e comunicati ai concorrenti con pubblicazione sul sito della ASL LE.

Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere massimo 100 punti e la sua valutazione avverrà sulla base dei criteri e punteggi stabiliti dall'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Sarà selezionato per la co-progettazione il candidato che otterrà il miglior punteggio.

In caso di punteggio *ex aequo* la graduatoria seguirà l'ordine cronologico di inoltro delle domande.

**Art. 13 – Verifiche e controlli**

La ASL LE effettuerà le verifiche dei requisiti nei confronti del soggetto ammesso alla co- progettazione e al convenzionamento.

L'accertamento della mancanza dei requisiti e della non corrispondenza tra quanto dichiarato e documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del proponente e le sanzioni civili e penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

I requisiti dovranno essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione.

**Art. 14 – Stipula della convenzione**

La convenzione sarà sottoscritta con il soggetto selezionato e conterrà necessariamente i seguenti elementi:

- a. oggetto della convenzione e durata;
- b. la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- c. contenuto e modalità di intervento dei volontari;
- d. modalità di direzione, organizzazione e gestione dell'attività oggetto della convenzione;
- e. le forme di verifica delle prestazioni e dei reciproci adempimenti, nonché il controllo della loro qualità;
- f. le spese da ammettere a rimborso;
- g. inadempimenti e relative sanzioni; cause di risoluzione; definizione delle controversie;
- h. trattamento dei dati personali;
- i. altri elementi emersi dalla co-progettazione.

**Art. 15 – Altre informazioni**

Le dichiarazioni di cui al presente Avviso dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente i modelli allegati. Le dichiarazioni e i documenti presentati possono essere oggetto di richieste e chiarimenti da parte dell'Ente procedente.

**Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce – ASL Lecce;
- il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile alla e-mail .....
- l'ETS aggiudicatario espletterà ogni attività prevista dall'avviso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, obbligandosi al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;
- il conferimento dei dati personali costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura selettiva e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento, prevalentemente informatiche e telematiche, cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 contattando il Titolare o direttamente il Responsabile della protezione dati;
- i dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori dell'ASL Lecce coinvolti nel procedimento o dai soggetti terzi, espressamente nominati quali responsabili del trattamento.

Inoltre, i dati personali dei partecipanti potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla procedura, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e della legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici e agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e nel rispetto del piano di conservazione aziendale;

- è sempre possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, ai sensi dell'art. 77 del Reg. UE 2016/679.

**Art. 17 - Obbligo di riservatezza**

L'ETS aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste dall'avviso, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività richieste.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di dati personali e appartenenti a categorie particolari di cui è titolare la Stazione Appaltante, costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

L'Ente aggiudicatario è obbligato al rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e dei relativi regolamenti di attuazione (Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs 196/03 e s.m.i.), a pena risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

**Art. 18 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dott. Michele Battista dipendente ASL LE a tempo indeterminato con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale.



## Allegato 1

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui avviare una co-progettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017, per la gestione in partnership delle attività di sostegno e promozione dei campi scuola per bambini diabetici – L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 - Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025 - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento Welfare Regione Puglia - Annualità 2025**  
**CUP F89G25000150002**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
C.A.P. \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
rappresentante dell'ETS (Ente Terzo Settore) \_\_\_\_\_ avente  
formagiuridica \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_ sede legale (indirizzo completo di CAP) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- 1) di partecipare alla procedura di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un Ente del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione di cui all'oggetto;
- 2) di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma:

- esclusivamente come soggetto singolo, oppure

- come membro capofila di più soggetti costituiti in partnership e partecipa alla presente selezione in partenariato con i seguenti soggetti:

Ente Terzo Settore \_\_\_\_\_  
avente sede legale in \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
partita I.V.A. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_  
pec \_\_\_\_\_



(N.B. aggiungere righe per ulteriori partner diversi dal capofila)

Il soggetto capofila dichiara di assumere l'impegno alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata alla co-progettazione e di stipulare la convenzione in nome e per conto dei soggetti associati.

3) di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla procedura, dei requisiti generali e specifici previsti nell'Avviso;

4) che nei confronti dell'Ente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 94 e ss del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i soggetti contemplati dalla richiamata disposizione;

5) di non versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

6) di avere letto, compreso, conoscere ed accettare senza riserva alcuna l'Avviso pubblico e i relativi Allegati;

7) che le eventuali comunicazioni in ordine alla presente procedura dovranno essere effettuate al seguente indirizzo e-mail o pec \_\_\_\_\_;

8) di essere informato che i dati raccolti anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016;

#### **SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante

N.B.: Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore





## ALLEGATO 2

## FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui avviare una co-progettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017, per la gestione in partnership delle attività di sostegno e promozione dei campi scuola per bambini diabetici – L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 - Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025 - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento Welfare Regione Puglia - Annualità 2025.**  
**CUP F89G25000150002**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 in qualità di legale rappresentante dell'ETS (Ente Terzo Settore) avente forma giuridica \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 partita I.V.A. \_\_\_\_\_ sede legale (indirizzo completo di CAP) \_\_\_\_\_

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto*

**DICHIARA**

(N.B. Le dichiarazioni contenute nel presente modello sono da rendere, salvo diversa specifica, da parte di tutti i partecipanti)

. che l'ETS:

- ha la seguente forma giuridica.....
- ha il seguente codice fiscale .....
- ha la seguente partita IVA .....
- ha il seguente oggetto sociale: .....
- ed esercita le seguenti attività: .....
- ha sede legale in: .....
- via ..... n. ....
- ha sede operativa in: .....
- via ..... n. ....
- ha domicilio fiscale in:.....via .....n. ....
- ha i seguenti recapiti:
- telefono:.....
- PEC .....



ASL Lecce

PugliaSalute

posta elettronica non certificata: .....

(N.B. La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta)

. che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alla/e seguente/i persona/e:

.....(cognome e nome), nato/a a ..... il .....

C.F. ....

.....(cognome e nome), nato/a a ..... il .....

C.F. ....

. che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:

- ..... nato/a a ..... il ..... C.F. ....

.....

carica sociale ..... data di nomina ..... data di scadenza

.....

- ..... nato/a a ..... il ..... C.F. ....

.....

carica sociale ..... data di nomina ..... data di scadenza

.....

(N.B. aggiungere righe per ulteriori partner diversi dal capofila)

. (dichiarazione da rendere solo in caso di firma congiunta) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

.....

..... ha/hanno

firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

.....

.....

e che per la presentazione della domanda di partecipazione . è necessaria . non è necessaria (barrare

l'opzione prescelta)

la firma congiunta fra n ..... legali rappresentanti;

#### DICHIARA INOLTRE

1. di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

2. di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3. l'insussistenza delle cause di esclusione previste D.Lgs. n. 36/2023;



ASL Lecce

PugliaSalute

4. che l'Ente rappresentato è iscritto nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo restando il regime transitorio di cui all' art. 101, comma 3, del D.Lgs n. 117/2017;
5. di esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017);
6. l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse previste dalla legislazione vigente;
7. di essere in possesso di tutti i requisiti, anche qui non elencati, richiesti dall'Avviso;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso;

**ATTESTA ALTRESÌ**

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente avviso, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

*Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante del soggetto capofila*



## ALLEGATO 3

## Relazione tecnico-descrittiva

**Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui avviare una co-progettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017, per la gestione in partnership delle attività di sostegno e promozione dei campi scuola per bambini diabetici – L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 - Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025 - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento Welfare Regione Puglia - Annualità 2025.**  
**CUP F89G25000150002**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
nella qualità di legale rappresentante dell'ETS \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
(Prov.) \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

## dichiara

- di possedere la seguente esperienza nella gestione di bambini e ragazzi diabetici (coerentemente con la descrizione delle n. 4 voci inserite nell'allegato 4 *Criteri di valutazione*):

.....  
.....  
.....

- di proporre le seguenti attività:

.....  
.....

- di disporre delle seguenti professionalità:

.....  
.....  
.....

Luogo e data

firma digitale

**Allegato 4**

**Avviso pubblico finalizzato alla individuazione di un Ente del Terzo Settore con cui avviare una co-progettazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017, per la gestione in partnership delle attività di sostegno e promozione dei campi scuola per bambini diabetici – L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 - Atto Dirigenziale n. 353 del 17.02.2025 - Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà del Dipartimento Welfare Regione Puglia - Annualità 2025.**  
**CUP F89G25000150002**

**Criteri di valutazione**

1. Radicamento sul territorio ed esperienza maturata nella realizzazione di attività e progetti di interesse sociale e socio-sanitario: 25
2. Esperienza maturata, anche in collaborazione con altre Associazioni o Centri Diabetologici, in particolare nella presa in carico e gestione di minori diabetici: 30
3. Pregressa esperienza nella realizzazione di laboratori e altre attività, anche all'aria aperta, per bambini e ragazzi diabetici: 25
4. Figure professionali da proporre per la realizzazione di attività dedicate a bambini e ragazzi diabetici: 20

**Allegato 5****SCHEMA DI CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE**

(Il presente documento è da intendersi quale schema-base da adattare e completare in esito al procedimento di co-progettazione)

**CONVENZIONE DI CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017, PER LA GESTIONE DI SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DIABETE.**

**LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 29.12.23, ART. 32- A.D. N. 353 DEL 17/03/2025 DIPARTIMENTO WELFARE SEZ. BENESSERE SOCIALE. INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ –REGIONE PUGLIA  
CUP F89G25000150002**

Con la presente Convenzione

TRA

ASL Lecce (di seguito indicato anche come “soggetto beneficiario” o “Amministrazione procedente”), con sede legale in Via Miglietta 5, 73100 Lecce, P.Iva e C.F. 04008300750, rappresentato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, da....

E

ETS .....

( di seguito indicato anche come “Ente partner”), con sede legale .....P.Iva .....e CF..... rappresentato .....

cumulativamente indicati anche come “Parti”

**Premesso che**

– con deliberazione ..... n. .... del ....., qui richiamata, è stato approvato l’Avviso pubblico con relativi allegati, di indizione dell’istruttoria finalizzata all’individuazione degli Enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione per la realizzazione delle attività progettuali .....

– detto Avviso è stato pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data..... nonché sul BURP n. .... del .....

– con deliberazione n. .... del ....., qui richiamata, sono state approvate le risultanze della procedura di co-progettazione in parola ed individuati gli enti partner, come sopra generalizzati, quali soggetti idonei a collaborare con ..... in modo condiviso e nel rispetto dell’evidenza pubblica funzionale all’attuazione dei documenti progettuali preliminari di massima posti a base della procedura medesima;

**Atteso che**

- la ASL di....., è beneficiario del finanziamento da parte del ...;
- l'investimento .... ha l'obiettivo di ....
- l'Avviso .....richiama l'A.D. n. 353/2025 della Sez. Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà, con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie destinate alle AA.SS.LL. pugliesi per lo sviluppo delle linee di attività progettuali;
- l'amministrazione precedente è responsabile unico nei confronti di...

**Rilevato che**

- lo strumento della co-progettazione degli interventi ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 117/2017, trova giustificazione riconoscimento del Terzo Settore quale sistema in grado di sostenere le logiche di sviluppo delle Linee progettuali nel quadro degli interventi oggetto della presente Convenzione, nonché di istituire relazioni efficaci con soggetti qualificati;
- la partecipazione del Terzo Settore ai processi di co-progettazione e gestione degli interventi si rivela fondamentale per rendere maggiormente efficaci ed appropriate le risposte fornite alle esigenze della popolazione in età pediatrica con patologia diabetica interessata dagli interventi, nonché per consentire un adeguato utilizzo delle risorse, garantendo la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, uniformità ed appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni
- lo strumento della co-progettazione vede, quindi, il Soggetto attuatore ed il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci alle domande sociali reali, a mettere a disposizione risorse ed a farsi promotori di reti per la realizzazione degli interventi, prevedendo un sistema di verifica, valutazione e controllo attraverso cui assicurare la qualità e l'unitarietà dei processi organizzativi.

**Visti**

- l'art. 32 della L.R. n. 37 del 29 dicembre 2023 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024), prevede lo stanziamento di euro 100.000, quale dotazione finanziaria utile alla realizzazione di campi scuola per bambini e ragazzi che convivono con la patologia diabetologica sul territorio regionale;
- le risorse citate sono ripartite e trasferite alle ASL pugliesi ai fini della realizzazione di attività progettuali, da assicurare mediante presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e con il coinvolgimento delle associazioni senza scopo di lucro portatrici di interesse";

**Considerato che**

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione,



solidarietà e pluralismo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

– l'art. 55 del medesimo Codice del Terzo che prevede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore attraverso forme quali la co-progettazione per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

– con sentenza n. 131/2020 la Corte Costituzionale legittima pienamente gli strumenti del citato art. 55, come la co-progettazione, quale modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico; ciò, al fine di promuovere un'ampia sinergia tra attori diversi per definire insieme un complesso di interventi tra loro integrati e sinergici da sostenere destinando allo scopo, sempre sulla base di un processo condiviso, risorse dell'amministrazione e risorse che tale gruppo individua sia internamente che esternamente.

**Precisato che** la co-progettazione non è riconducibile all'appalto dei servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato; pertanto, il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività a fini pubblici sociali che comporta il rimborso delle spese sostenute e non il pagamento di corrispettivi;

**Atteso che** attraverso l'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

**Preso atto** che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti partner attuatori degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha avuto esito regolare;

**Richiamato** il progetto definitivo elaborato dalle Parti frutto dei tavoli di co-progettazione;

**Ritenuto** di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1- Premesse**

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso .... relativo alla procedura di coprogettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.





#### **Art. 2- Oggetto**

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al CUP ...elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione,
2. Il suddetto progetto definitivo è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale ai rispettivi allegati, come così indicato: progetto definitivo CUP .....CIG....
3. L'Ente partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con .... siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.
4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, il soggetto beneficiario nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.
5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

#### **Art. 3- Durata**

1. La presente Convenzione ha durata sino alla totale implementazione del Progetto definitivo di cui all'art. 2 e comunque entro il ...
2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il..., come previsto dal menzionato Avviso ....
3. L'Ente partner si impegna a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Dipartimento Welfare – Regione Puglia rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

#### **Art. 4- Attività progettuali**

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

#### **Art. 5- Impegni specifici dell'Ente partner**

1. L'Ente partner si impegna a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare con il soggetto beneficiario per la realizzazione e la supervisione delle attività progettuali.
2. L'Ente partner si impegna a relazionare e rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e modalità stabiliti dalle disposizioni regionali di riferimento del finanziamento e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto. In particolare, la rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione sarà indirizzata a.....in quanto soggetto beneficiario e attuatore.



3. L'Ente partner effettua e gestisce le attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.
4. L'Ente partner è tenuto all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.
5. L'Ente partner è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.
6. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.
7. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi, ivi inclusi gli adempimenti di cui all'art. ....

#### **Art. 6- Impegni specifici della ASL**

(da verificare in sede di tavoli di coprogettazione)

L'ASL.... in qualità di soggetto beneficiario, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti partner previa puntuale verifica delle rendicontazioni presentate dagli Enti attuatori partner. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dall'Ente partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida così come definito dall'allegato accordo Progetto definitivo.

#### **Art. 7 – Coordinamento delle attività**

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

#### **Art. 8 – Monitoraggio delle attività**

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

#### **Art. 9- Risorse messe a disposizione**

(da completare in base a quanto stabilito con il lavoro di co-progettazione)

1. Il quadro economico delle progettualità (Allegati...), evidenzierà le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle progettualità.



2. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili.

In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati. In tal senso, il Soggetto beneficiario si riserva di non riconoscere le spese non conformi al citato Avviso ....

3. La contribuzione economica verrà erogata sulla base, nei limiti, con le modalità, le tempistiche ed alle condizioni, qui integralmente richiamate.

4. Le spese dovranno essere puntualmente rendicontate e documentate al fine dell'erogazione delle singole tranche del contributo. In ogni caso il contributo assegnato, entro il massimale indicato nel quadro economico, non potrà determinare un attivo.

5. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte dell'Ente partner, il soggetto beneficiario si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.

6. L'eventuale disimpegno delle risorse finalizzate all'attuazione delle progettualità in parola, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso

7. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'Ente partner saranno recuperati.

8. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese agli stessi con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione.

9. L'Ente partner si intende del tutto soddisfatto di ogni loro avere per cui non potranno reclamare per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.

Pertanto: qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nel citato quadro economico, gli Enti attuatori partner non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate nel citato quadro economico e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà ridotto sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

10. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i rimborsi all'Ente partner avverranno nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione al soggetto beneficiario, a firma del proprio legale rappresentate, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata di riferimento, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

a) prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, con

l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei



giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. "scontrino parlante"), o da altri documenti contabili

fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente

alla normativa vigente in materia;

b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si

riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;

c) relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del

raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di

cui trattasi;

d) ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti da.... funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso..... al fine di comprovare, anche mediante autodichiarazione, la conformità delle spese e delle attività realizzate criteri di ammissibilità di cui all'art. ... del ...

12. La liquidazione dei rimborsi all'Ente partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di ..., tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per l'Ente partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. ed, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

13. Gli importi definiti dal quadro economico in esito al percorso di coprogettazione potrebbero subire rimodulazioni sulla base di eventuali risorse aggiuntive derivanti da interventi oggetto di altre procedure afferenti alla medesima linea progettuale...

In tal caso si prevede la riapertura del tavolo di coprogettazione e la rimodulazione congiunta della progettualità al fine di ampliare l'offerta ed il valore sociale dell'intervento.

#### **Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Ente partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine essi rendono al soggetto beneficiario formali dichiarazioni di.....

I conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a finanziamento e per l'accreditamento del contributo concesso, sono intestati o cointestati all'Ente partner.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Ente partner si impegna a comunicare entro sette giorni al Soggetto beneficiario ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.



- conto corrente intrattenuto presso la Banca .....  
intestato a.....  
Cod. IBAN (codice di 27 cifre)  
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:  
Cognome nome .....  
nato/a a ..... il .....  
Codice Fiscale .....

#### **Art. 11 – Principio di buona fede**

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

#### **Art. 12 – Riservatezza**

1. L'Ente partner è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il soggetto beneficiario.
2. In particolare, l'Ente partner ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. L'Ente partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. L'Ente partner potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

#### **Art. 13 – Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Le Parti dichiarano di aver reso, ciascuna per le attività di competenza, le informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della Convenzione, di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE") e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti, ai sensi della predetta normativa.



ASL Lecce

PugliaSalute

- Il trattamento dei dati personali per finalità inerenti alla gestione della presente Convenzione, agli adempimenti di legge e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari, sarà svolto nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali che sarà efficace nella durata dell'accordo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Ai sensi e per gli effetti della normativa citata, le Parti si qualificano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali;
- Le Parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione, rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di Protezione dei Dati Personali e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza, integrità, confidenzialità dei dati e l'obbligo alla riservatezza dei dati trattati.
- Le Parti si impegnano a tenersi tempestivamente informati in caso di violazioni di dati personali e ad agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati, per il tramite dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati.

#### **Art. 14 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'Ente partner**

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate al Soggetto beneficiario.
3. Nel caso di trasformazioni dell'Ente partner, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal soggetto beneficiario previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede di procedimento di co-progettazione.
4. L'Ente partner si obbliga a comunicare tempestivamente al soggetto beneficiario le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.
5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte degli Enti partner, comporta la facoltà del soggetto beneficiario di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

#### **Art. 15 – Risoluzione e revoca del contributo**

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio dell'Ente partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:



- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal soggetto beneficiario tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del soggetto beneficiario, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il soggetto beneficiario.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il soggetto beneficiario comunichi per iscritto all'Ente partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente partner si impegna a fornire a richiesta del soggetto beneficiario tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze.

Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento...

4. Nel caso in cui una somma erogata all'Ente partner debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire al soggetto beneficiario la somma in questione nel termine concesso dallo stesso.



5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al soggetto beneficiario potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute all'Ente partner.

Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il soggetto beneficiario potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. L'Ente partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.

6. Resta salva la facoltà per il soggetto beneficiario di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il soggetto beneficiario si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

#### **Art. 16– Recesso**

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il soggetto beneficiario ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'Ente partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'Ente partner rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'Ente partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'Ente partner si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al soggetto beneficiario, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

#### **Art. 17 – Riapertura tavolo di co-progettazione**





1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente partner si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal soggetto beneficiario purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico dell'Ente partner maggiori spese.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della Parte autrice della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

#### **Art. 18 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Ente partner si obbliga, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. .

2. L'Ente partner è tenuto a sua volta a consegnare copia dei citati Codici di comportamento agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

#### **Art. 19 – Composizione delle controversie**

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di.... Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

#### **Art. 20 – Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

#### **Art. 21 – Osservanza della normativa**

1. L'Ente partner nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a propria cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle



prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente partner che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del soggetto beneficiario. Restano parimenti ad esclusivo carico dell'Ente partner le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

#### **Art. 22 – Spese di registrazione**

1. Fanno carico all'Ente Partner tutte le eventuali spese per tasse, diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le tariffe di legge.

2. L'imposta di bollo è a carico dell'Ente partner salvo esenzioni di legge (art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642/1972; art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017).

#### **Art. 23 – Allegati**

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò lo hanno firmato.

Firme .....

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).